

Allegato 1



Comune di Padova

REGOLAMENTO COMUNALE DEL VOLONTARIATO INDIVIDUALE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 0083 del 13/11/2023.

In vigore dal 13/12/2023.

Indice

<i>Art. 1 - Principi generali e finalità.....</i>	<i>1</i>
<i>Art. 2 - Oggetto e definizioni.....</i>	<i>1</i>
<i>Art. 3 - Ambito di attività di utilità sociale.....</i>	<i>1</i>
<i>Art. 4 - Caratteristiche delle attività di volontariato e doveri della volontaria/del volontario e dell'Amministrazione.....</i>	<i>2</i>
<i>Art. 5 - Albo delle volontarie e dei volontari individuali per attività di pubblica utilità.....</i>	<i>3</i>
<i>Art. 6 - Modalità di accesso per le cittadine e i cittadini.....</i>	<i>3</i>
<i>Art. 7 - Cancellazione dall'Albo.....</i>	<i>4</i>
<i>Art. 8 - Disciplina applicativa.....</i>	<i>4</i>
<i>Art. 9 - Espletamento del servizio.....</i>	<i>5</i>
<i>Art. 10 - Coordinamento.....</i>	<i>6</i>
<i>Art. 11 - Utilizzo di mezzi e attrezzature.....</i>	<i>6</i>
<i>Art. 12 - Assicurazioni.....</i>	<i>6</i>
<i>Art. 13 - Rapporti con le associazioni di volontariato.....</i>	<i>7</i>
<i>Art. 14 - Trattamento dei dati personali.....</i>	<i>7</i>
<i>Art. 15 - Entrata in vigore e abrogazioni.....</i>	<i>7</i>

Art. 1
Principi generali e finalità

1. Il Comune di Padova intende promuovere la partecipazione effettiva, libera e democratica delle cittadine e dei cittadini alle attività comunali per il progresso della Comunità, assicurare la tutela della sicurezza e della civile convivenza e attivare forme di collaborazione con volontarie e volontari individuali.
2. Finalità del presente Regolamento è la promozione di una forma di cittadinanza attiva e la partecipazione delle singole cittadine e dei singoli cittadini all'attività di volontariato in forma istituzionale. Lo scopo perseguito è da individuarsi unicamente nel bene pubblico. In particolare, il Regolamento persegue le seguenti finalità:
 - a) promuovere e attivare forme di collaborazione con volontarie/volontari, agenti in forma singola ed iscritte/i nell'apposito Albo delle volontarie e dei volontari individuali per attività di pubblica utilità del Comune di Padova di cui all'art. 5;
 - b) sensibilizzare la comunità locale sul valore del volontariato attraverso iniziative che coinvolgono direttamente le volontarie/i volontari.

Art. 2
Oggetto e definizioni

1. Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina degli interventi di attuazione delle varie forme di utilizzo istituzionale del volontariato per i diversi Settori del Comune di Padova, al fine di consentire alle/ai cittadine/i la partecipazione alle attività comunali e favorire le attività solidaristiche messe in campo dall'Amministrazione.
2. Il Volontariato Individuale del Comune di Padova, così come disciplinato dal presente Regolamento, viene definito come quell'insieme di attività prestate in modo spontaneo dalle/dai singole/i cittadine/i in modo continuativo o saltuario, per i soli fini di solidarietà ed impegno civile e come frutto del proprio patrimonio di conoscenze ed esperienze personali. Tale insieme di attività assume particolare rilievo poiché l'impegno espresso in vari ambiti da quante/i sono animate/i da valori di partecipazione civile coincide con le finalità citate dall'articolo 1 del presente Regolamento.
3. L'instaurazione di rapporti con singole/i volontarie/volontari avviene in un'ottica di totale distinzione da qualsiasi forma di rapporto di lavoro alle dipendenze della Pubblica Amministrazione di cui al D. Lgs. n. 165/2001 e non può avere conseguenze dirette o indirette sulla programmazione e attuazione del piano dei fabbisogni del personale.

Art. 3
Ambito di attività di utilità sociale

1. Le attività solidaristiche possono esplicitarsi negli ambiti di cui al seguente elenco non esaustivo:
 - a. servizi di sostegno alle persone anziane, persone con disabilità, famiglie o persone in condizione di emarginazione sociale;
 - b. servizi di sostegno a favore di persone inserite presso strutture residenziali e semiresidenziali comunali/convenzionate o temporaneamente ricoverate presso strutture ospedaliere;

- c. sorveglianza all'interno e all'esterno delle strutture scolastiche nelle fasi d'entrata ed uscita delle scolaresche;
 - d. attività di supporto e vigilanza presso il nido d'infanzia;
 - e. attività di sostegno rivolte a prevenire il disagio sociale;
 - f. attività di cura e manutenzione dell'ambiente, del verde pubblico e degli arredi urbani;
 - g. attività di promozione della cultura, in particolare della lettura nella biblioteca;
 - h. attività di sorveglianza e custodia presso strutture di valenza culturale, impianti sportivi, aree giochi e parchi pubblici, centri sociali anziani e centri socio-educativi per minori;
 - i. attività di accompagnamento delle bambine e dei bambini nel percorso casa-scuola e viceversa (servizio pedibus);
 - j. attività di trasporto e accompagnamento sui mezzi adibiti al trasporto di persone anziane, persone con disabilità, minori e persone fragili;
 - k. attività di assistenza e supporto organizzativo per iniziative sociali e socioculturali;
 - l. spalatura manuale della neve dalle strade, marciapiedi, piazze e aree pubbliche;
 - m. assistenza ed animazione per giovani, giovanissime e giovanissimi;
 - n. attività di supporto a servizi comunali in genere;
 - o. attività di supporto al Garante delle persone private o limitate nella libertà personale;
 - p. ulteriori attività solidaristiche che prevedono l'impiego di volontarie/volontari, individuate con deliberazione di Giunta Comunale.
2. il Servizio di Protezione Civile è escluso dall'ambito di applicazione del presente Regolamento, in quanto regolato da specifica normativa e da specifiche convenzioni.

Art. 4

Caratteristiche delle attività di volontariato e doveri della volontaria/del volontario e dell'Amministrazione

1. Le attività di volontariato individuale sono gratuite e non possono in alcun modo prefigurare un rapporto di dipendenza o dar luogo a diritto di precedenza, preferenza o ad agevolazioni nei concorsi banditi dal Comune, né ad alcun tipo di diritto non previsto espressamente dal presente Regolamento o da leggi vigenti.
2. È fatto assoluto divieto alle/agli iscritte/i all'Albo delle volontarie e dei volontari di accettare qualsiasi forma di compenso in denaro o di altri vantaggi dal Comune o dalle persone beneficiarie dell'attività di volontariato.
3. La/Il volontaria/o dovrà in ogni momento della sua attività rispettare e uniformarsi al codice di comportamento del Comune di Padova.
4. Il Comune rimborserà alle/ai volontarie/volontari esclusivamente le spese, preventivamente autorizzate dalla/dal Caposettore competente ed effettivamente sostenute, direttamente connesse all'attività espletata ed oggettivamente necessarie.

Art. 5

Albo delle volontarie e dei volontari individuali per attività di pubblica utilità

1. Con il presente Regolamento viene istituito l'Albo delle volontarie e dei volontari individuali per attività di pubblica utilità del Comune di Padova, al quale vengono iscritte/i tutte/i coloro che prestano opera volontaria a beneficio di attività ai fini di utilità sociale per conto del Comune di Padova.
2. L'Albo è una Banca Dati informatica del Comune di Padova in progressione dinamica continua – nella quale confluiscono – suddivisi in sezioni – gli Elenchi redatti dai singoli servizi ove le volontarie/i volontari prestano la propria attività.
3. In particolare, vengono trattati i seguenti dati: nome e cognome, anno e luogo di nascita, residenza e recapiti, anche digitali, codice fiscale, servizio comunale presso il quale la persona svolge attività di volontariato, descrizione sintetica dell'attività svolta, inizio e cessazione dell'attività, certificato medico ove richiesto.
4. Tutti i dati personali delle volontarie/dei volontari sono trattati ai sensi delle vigenti norme in materia di protezione dei dati personali.
5. L'inserimento nell'Albo è condizione necessaria e sufficiente per la decorrenza del rapporto di volontariato;
6. Con successiva determinazione dirigenziale, in ragione della struttura organizzativa vigente, si definiranno le modalità operative per la gestione e l'aggiornamento dell'Albo.

Art. 6

Modalità di accesso per le cittadine e i cittadini

1. Chi intende svolgere attività di Volontariato Individuale per il Comune di Padova deve essere iscritto all'Albo delle volontarie e dei volontari individuali per attività di pubblica utilità del Comune di Padova.
2. La domanda di iscrizione, compilata e sottoscritta nell'apposito modulo disponibile nel sito istituzionale, deve essere fatta pervenire al Protocollo Generale del Comune di Padova.
3. Nella domanda di iscrizione la volontaria/il volontario è tenuta/o a fornire:
 - a. le generalità complete e l'indirizzo di residenza;
 - b. l'età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 80;
 - c. le opzioni in ordine alle aree di attività per le quali la/il volontaria/o intenda collaborare con l'Amministrazione e la disponibilità in termini di tempo;
 - d. le specifiche competenze in possesso, le esperienze maturate o i titoli professionali ritenuti rilevanti per lo svolgimento dell'attività di volontariato;
 - e. l'autorizzazione al trattamento dei propri dati personali per le finalità di cui al presente Regolamento.
4. Al momento dell'assegnazione al Settore di riferimento per la relativa attività di volontariato, la/il volontaria/o deve presentare apposita autodichiarazione indicante:
 - a. l'assenza di condanne con sentenze passate in giudicato e/o di procedimenti penali in corso per reati che, secondo la normativa vigente, impediscono l'accesso al pubblico impiego;
 - b. l'assenza di condanne con sentenze passate in giudicato e/o di procedimenti penali in corso per reati relativi all'ambito di realizzazione dell'attività di volontariato.
5. È fatta salva la possibilità per ogni Settore di chiedere alla/al volontaria/o ulteriori informazioni, nel rispetto della privacy.

Art. 7

Cancellazione dall'Albo

1. Il Comune di Padova, nell'ambito del controllo sul corretto svolgimento delle attività delle volontarie/dei volontari, ha facoltà di sospendere o concludere in qualsiasi momento la collaborazione con la/il volontaria/o, qualora:
 - a. venga meno la necessità di svolgere l'attività che aveva determinato l'inizio della collaborazione con la/il volontaria/o individuale e/o l'Amministrazione non ritenga più opportuno assicurare detta attività;
 - b. siano accertate a carico della/del volontaria/o violazioni di leggi, di regolamenti o di ordini delle autorità;
 - c. vengano a mancare le condizioni richieste dal presente Regolamento;
 - d. dall'esercizio dell'attività possa derivare un danno per l'Amministrazione comunale, l'utenza o la cittadinanza;
 - e. venga accertata negligenza, imperizia o imprudenza della/del volontaria/o nello svolgimento delle sue attività;
2. La/Il volontaria/o, tramite richiesta scritta indirizzata all'ufficio gestore, può richiedere la cancellazione dall'Albo delle volontarie e dei volontari individuali per attività di pubblica utilità del Comune di Padova.
3. Periodicamente, con frequenza almeno annuale, il Settore competente alla gestione dell'Albo effettua una revisione dello stesso per attività di pubblica utilità del Comune di Padova, al fine di verificare la volontà o meno di tutte/i le/gli iscritte/i di mantenere l'iscrizione e di confermare la disponibilità di collaborazione volontaria.
4. La cancellazione della/del volontaria/o dall'Albo è disposta dalla/dal Referente Comunale del Servizio di cui all'art. 10 del presente Regolamento.

Art. 8

Disciplina applicativa

1. La/Il Caposettore competente per materia, nomina una Commissione, formata dalla/dal Dirigente del Settore o sua/suo delegata/o e da due funzionarie/funzionari esperte/i della materia, che, attraverso un colloquio conoscitivo, verificherà che la volontaria/il volontario sia in possesso delle necessarie competenze e idoneità per lo svolgimento dell'attività.
2. Il rapporto di volontariato con il relativo Settore di competenza è disciplinato da un atto di adesione sottoscritto dalla volontaria/dal volontario, che contiene i seguenti elementi essenziali:
 - a. l'impegno a svolgere per libera scelta, attività in favore della comunità e del bene comune nell'ambito dei servizi del Comune di Padova, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà;
 - b. l'impegno a svolgere la propria attività secondo i principi di correttezza e diligenza nei confronti del Comune e delle persone a favore delle quali viene svolta l'attività;

- c. l'impegno della volontaria/del volontario ad espletare la propria attività, garantendo la riservatezza delle informazioni di cui venga a conoscenza nello svolgimento di tali attività;
- d. l'impegno a dichiarare di conoscere i rischi connessi nello svolgimento dell'attività di volontariato e di accettarli, sollevando l'Amministrazione Comunale da ogni sorta di responsabilità;
- e. l'accettazione del presente Regolamento;
- f. l'impegno a rispettare e a uniformarsi al Codice di comportamento del Comune di Padova;
- g. l'impegno a rispettare e a uniformarsi al Manifesto della comunicazione non ostile per la Pubblica Amministrazione, per il quale il Comune di Padova risulta tra le istituzioni firmatarie;
- h. l'impegno a contribuire al miglioramento del servizio relativamente all'intervento definito;
- i. l'impegno a segnalare tempestivamente alla/al Referente Comunale, di cui all'art. 10 del presente Regolamento, l'interruzione del servizio di volontariato per assenze o impedimenti;
- j. la tempestiva segnalazione agli organi competenti di tutti quei fatti e circostanze che richiedano l'intervento dell'Amministrazione Comunale;
- k. la dichiarazione di assumere la custodia dei mezzi e delle attrezzature di lavoro assegnati e di averne cura fino alla loro riconsegna;
- l. l'impegno ad utilizzare i mezzi e le attrezzature di lavoro del Comune di Padova esclusivamente per i fini per i quali sono stati assegnati;
- m. l'impegno ad utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuale (DPI) assegnati dal Comune di Padova, nonché a rispettare tutte le prescrizioni in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;
- n. l'impegno a partecipare ai corsi previsti o obbligatori sulla sicurezza organizzati dall'Amministrazione Comunale.

Art. 9

Espletamento del servizio

1. Le volontarie e i volontari impiegati nelle attività di cui al presente Regolamento devono sempre indossare un cartellino identificativo fornito dall'Amministrazione, che indichi il cognome e nome, il numero di iscrizione all'Albo delle volontarie e dei volontari individuali per attività di pubblica utilità del Comune di Padova e la data di rilascio, che consenta l'immediata riconoscibilità delle volontarie/dei volontari da parte dell'utenza o comunque della cittadinanza. In particolari attività di volontariato svolte all'esterno è possibile prevedere l'obbligo per la/il volontaria/o di indossare altresì una pettorina con la scritta "Volontaria/Volontario del Comune di Padova".
2. Il cartellino identificativo di cui al comma 1 ha validità biennale ed è rinnovabile. Nel caso di cancellazione dall'Albo delle volontarie e dei volontari individuali per attività di pubblica utilità del Comune di Padova, il soggetto è tenuto a restituire con la massima tempestività il cartellino identificativo ed eventualmente anche la pettorina.

Art. 10

Coordinamento

1. La/Il Dirigente del Settore competente per materia nomina una/un Referente Comunale interno al proprio Settore, cui la/il volontaria/o sono assegnati, che deve:
 - a. vigilare sullo svolgimento delle attività, avendo cura di coordinare l'attività delle/dei volontarie/volontari;
 - b. adottare ogni misura idonea ad evitare possibili pregiudizi nella loro sfera personale e patrimoniale.
2. La/Il Referente stila gli Elenchi delle/dei volontarie/volontari assegnate/i al Servizio di competenza, indicando per ognuno, per finalità meramente assicurative, le attività svolte o da svolgere e segnalando eventuali interruzioni o cessazioni.

Art. 11

Utilizzo di mezzi e attrezzature

1. Alle/Ai volontarie/volontari inserite/i nell'Albo delle volontarie e dei volontari individuali per attività di pubblica utilità del Comune di Padova ai sensi del presente Regolamento, saranno forniti, a carico del Comune di Padova, gli indumenti strettamente necessari – ove previsti - per lo svolgimento delle diverse attività ai fini di utilità sociale.
2. Le/I volontarie/volontari svolgeranno la loro attività in conformità con quanto disposto dal D.Lgs 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, utilizzando a tal fine il vestiario antinfortunistico e i dispositivi di protezione individuali forniti dal Comune di Padova.
3. Sarà cura delle/dei Referenti Comunali informare le/i volontarie/volontari sul contenuto delle normative vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e sull'utilizzo di tali Dispositivi di protezione individuali. In particolare, sarà cura delle/dei Referenti informare le/i volontarie/volontari sui rischi specifici esistenti negli ambienti nei quali saranno chiamate/i ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza da adottare in relazione alle attività prestate.
4. Le/I Referenti sono inoltre tenute/i ad adottare le misure utili a eliminare o a ridurre al minimo i rischi da interferenza tra la prestazione del soggetto e altre attività che si svolgono all'interno del Comune di Padova.

Art. 12

Assicurazioni

1. L'Amministrazione Comunale provvede, a propria cura e spese, alla copertura assicurativa delle/dei volontarie/volontari contro i rischi per infortunio, morte, invalidità permanente e responsabilità civile verso terzi (R.C.T.).
2. Le coperture assicurative vengono attivate unicamente per le/i volontarie/volontari effettivamente impiegate/i e hanno effetto per il periodo di espletamento delle attività.

Art. 13

Rapporti con le associazioni di volontariato

1. L'iscrizione all'Albo delle volontarie e dei volontari individuali per attività di pubblica utilità del Comune di Padova non esclude la possibilità di essere socia/o iscritta/o ad associazioni di volontariato.

Art. 14

Trattamento dei dati personali

1. La procedura amministrativa di selezione di volontarie/volontari per il Comune di Padova e tutte le fasi dell'attività avverranno nel rispetto della normativa vigente sulla tutela dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati. La/Il volontaria/o dovrà essere autorizzata/o al trattamento dei dati cui avrà accesso.

Art. 15

Entrata in vigore e abrogazioni

1. Il presente Regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla sua pubblicazione all'albo Pretorio del Comune di Padova da effettuarsi ad intervenuta esecutività della deliberazione consiliare che lo approva.
2. L'entrata in vigore del presente Regolamento comporta l'abrogazione del Regolamento del volontariato individuale per il Settore Servizi Scolastici approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 01/03/2021.